

AS2037 - ROMA CAPITALE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SERVIZI COMPLEMENTARI - - ESTENSIONE DURATA CONTRATTI VIGENTI

Roma, 8 agosto 2024

Roma Capitale

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 6 agosto 2024, ha deliberato di esprimere un parere ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione alla determinazione dirigenziale n. QG/879/2024 del 21/06/2024, recante "Attuazione della Memoria di Giunta Capitolina approvata nella seduta del 21 dicembre 2023 per la prosecuzione del contratto in essere con ATAC S.p.A., approvato con deliberazione di G.C. 70/2020, per la gestione dei servizi complementari al trasporto pubblico di linea relativi alla gestione della sosta tariffata su strada, dei parcheggi di scambio e parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale, aggiuntivi alla sosta su strada, su impianti e superfici di Roma Capitale o di terzi. Prosecuzione del servizio fino al 31 dicembre 2024. Impegno fondi per complessivi €17.481.517,61 (Iva Inclusa), Accertamento entrate per complessivi € 19.913.515,72 (Iva inclusa)", e alla determinazione dirigenziale n. QG/1075/2024 del 29/07/2024, recante "Prosecuzione dell'obbligo di esecuzione del servizio di trasporto pubblico locale di superficie e di metropolitana sul territorio di Roma Capitale, in attuazione dell'articolo 5, par. 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 dal 01 agosto 2024 al 31 dicembre 2024. Impegno a favore di ATAC S.p.A. di complessivi € 240.621.607,72". Entrambe le determinazioni sono state trasmesse all'Autorità in data 1° agosto 2024, a seguito di specifica richiesta di informazioni.

Con tali determinazioni, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale ha dato ulteriormente seguito al mandato conferitogli dalla Giunta Capitolina nella Memoria n. 93 del 21 dicembre 2023, recante "Indirizzi in merito alla prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale di superficie e di metropolitana e per la gestione dei servizi complementari (parcheggi di interscambio, la gestione della sosta tariffata su strada e la gestione delle rivendite e della commercializzazione dei titoli di viaggio)", relativa all'espletazione di tutte le attività necessarie a garantire la prosecuzione dei servizi attualmente affidati alla società ATAC S.p.A., adottando il provvedimento emergenziale più idoneo tra quelli previsti dal Regolamento (CE) n. 1370/2007, applicando i contratti di servizio in essere, e disponendo la garanzia di prosecuzione dei servizi fino al 31 dicembre 2024, o alla data precedente di sottoscrizione dei nuovi contratti di servizio.

In particolare, la determinazione dirigenziale n. QG/1075/2024 del 29/07/2024 ha disposto, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, l'obbligo per ATAC S.p.A. di continuare a fornire il servizio di trasporto pubblico locale ("TPL") non periferico, in base al contratto in essere, dal 1° agosto 2024 al 31 dicembre 2024, o alla data precedente di sottoscrizione del nuovo contratto di servizio, mentre la determinazione dirigenziale n. QG/879/2024 del 21/06/2024, in base alla medesima norma, ha disposto la prosecuzione del contratto in essere con ATAC S.p.A. inerente ai c.d. servizi complementari al TPL di linea - ovvero la gestione della sosta tariffata su strada, dei parcheggi di scambio e parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale, su impianti e superfici di Roma Capitale o di terzi - dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, o alla data precedente di sottoscrizione del nuovo contratto di servizio.

L'Autorità intende svolgere alcune considerazioni in merito a diversi profili di criticità concorrenziale dei provvedimenti in esame.

Innanzitutto, i sopra indicati atti sono stati adottati a valle di una serie di proroghe che si sono succedute a partire dalla fine dell'anno 2019¹, venendo così a mancare - dopo che l'ente ha già usufruito per il servizio di trasporto

¹ [Si ricorda che ATAC S.p.A. gestisce i servizi di trasporto pubblico locale e i c.d. servizi complementari in virtù di un affidamento diretto disposto con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2012 valido dal 1° gennaio 2013 al 3 dicembre 2019.

Il contratto di servizio per il trasporto pubblico locale è stato approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 273/2015 per il periodo dal 1° agosto 2015 fino 3 dicembre 2019 ed è stato successivamente prorogato, insieme al relativo affidamento, una prima volta con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 2/2018, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento CE n. 1370/2017, fino al 3 dicembre 2021, subordinatamente all'omologazione del concordato preventivo (avvenuta il 25 giugno 2019).

Per quanto riguarda i c.d. servizi complementari, con determinazione dirigenziale del Dipartimento Mobilità e Trasporti n. 1342 del 17 dicembre 2019 è stato disposto di affidarli "in continuità amministrativa" ad ATAC S.p.A. dal 4 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020. Il 30 gennaio 2020, l'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 11, ha dato mandato alla Giunta di approvare il nuovo Contratto di Servizio e di prolungare l'affidamento dei servizi complementari con ATAC S.p.A. "in linea e per la durata dei servizi di trasporto pubblico locale". Con determinazione dirigenziale n. 301 del 20 marzo 2020 è stato nuovamente disposto di "affidare in continuità amministrativa" i servizi complementari per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2020. Il vigente contratto di servizio per i c.d. servizi complementari è stato infine approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 70/2020, con durata iniziale prevista dal 1° maggio 2020 fino al 3 dicembre 2021.

È stata poi ulteriormente disposta la proroga del suddetto termine, per entrambi i servizi, al 3 aprile 2022, con deliberazioni della Giunta Capitolina n. 167/2021 e n. 272/2021, poi al 31 dicembre 2022, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 96/2022, e ancora fino al 31 marzo 2023 con deliberazione n. 453/2022, in virtù di quanto previsto dall'articolo 92, comma 4-ter, del d.l. n. 18/2020.

pubblico locale dell'intero periodo di due anni concesso dalla normativa² - il presupposto dell'esistenza di "circostanze eccezionali" necessario, alla luce dei più recenti orientamenti interpretativi della Commissione Europea, per l'adozione di un'ulteriore proroga di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007³.

Le proroghe da ultimo adottate con le menzionate determinazioni dirigenziali, inoltre, intervengono su un rapporto contrattuale tra ATAC S.p.A. e Roma Capitale la cui durata è stata ulteriormente estesa: (i) dapprima, fino al 31 dicembre 2023, per effetto di una proroga ritenuta illegittima dall'Autorità nel parere motivato ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, inviato a Roma Capitale in data 25 maggio 2023⁴ e (ii) successivamente, fino al 31 luglio 2024 per il trasporto pubblico locale non periferico e fino al 30 giugno 2024 per i c.d. servizi complementari, tramite le proroghe ritenute illegittime dall'Autorità nel parere motivato ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, inviato a Roma Capitale in data 15 marzo 2024⁵.

Apparirebbe superflua, dunque, l'obiezione per cui le circostanze che hanno motivato gli ultimi due atti di proroga di emergenza per evitare l'interruzione del servizio pubblico siano coerenti con quanto sancito dall'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e con i già menzionati orientamenti interpretativi della Commissione Europea, muovendo dal presupposto che devono essere ancora espletate le ulteriori attività necessarie alla definizione del nuovo affidamento, in quanto tali attività sarebbero comunque propedeutiche a proseguire con la procedura dell'affidamento ad ATAC S.p.A.⁶.

Inoltre, come già evidenziato nel precedente parere motivato inviato a Roma Capitale il 15 marzo 2024, persiste anche in questo caso il disallineamento tra committente e società affidataria inerente alla prosecuzione del servizio alle stesse condizioni contrattuali, visto il rinnovato ricorso all'imposizione coattiva a carico di ATAC S.p.A. a fornire il servizio di trasporto pubblico locale a patti e condizioni preesistenti, eventualità prevista tra le possibili proroghe emergenziali ex articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Tale circostanza sottolinea la manifesta difficoltà di Roma Capitale a esercitare taluni poteri di controllo analogo sull'operato di ATAC S.p.A., che deriverebbero, in particolare, dalla maggiore facilità di modificare le condizioni di servizio rispetto alla presunta rigidità dei rapporti con un'impresa terza, o dalla particolare sinergia che si instaura tra le parti grazie al fatto che il committente è anche socio⁷.

Si ribadisce, infine, quanto già espresso nei pareri motivati ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, inviati all'ente in data 23 maggio 2023 e 15 marzo 2024, con riguardo, innanzitutto, al contenuto dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022, il quale prevede che, ai fini della scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, sono applicabili, oltre alla normativa europea di settore, le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, e all'articolo 17 del medesimo d.lgs. n. 201/2022 (che impongono l'obbligo di relazione sulla modalità di affidamento scelta, di motivazione qualificata per gli affidamenti *in house* e di adozione e allegazione di un Piano Economico Finanziario). La norma ha quindi portata generale e le esigenze di adattamento alla stessa valgono per tutti gli enti competenti nell'affidamento del servizio in questione.

Considerato il lungo periodo di decorrenza delle proroghe già decorse (dal 4 dicembre 2019 al 31 luglio 2024), l'ente ha potuto disporre di tutto il tempo necessario per procedere ad un affidamento del servizio tramite gara o attraverso un affidamento *in house* idoneo a garantire adeguati livelli di efficienza e opportuni benefici per la collettività, visto

Successivamente, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 107 del 31 marzo 2023, è stata disposta l'ulteriore proroga dell'affidamento dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2023. Infine, a seguito dell'adozione della Memoria di Giunta Capitolina n. 93 del 21 dicembre 2023, l'affidamento è stato ulteriormente prorogato per il trasporto pubblico locale fino al 31 luglio 2024 con determinazione dirigenziale n.1597 del 29 dicembre 2023 e per i c.d. servizi complementari fino al 30 giugno 2024 con la determinazione dirigenziale n. 1569 del 22 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Il susseguirsi di proroghe "a stessi patti e condizioni" ha contribuito a far sì che il Contratto di Servizio per il trasporto pubblico locale approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 273/2015 con durata prevista dal 1° agosto 2015 al 31 dicembre 2019 sia tuttora quello vigente.]

² [Si ricorda, in merito, che Roma Capitale ha in effetti già sfruttato l'intero periodo di due anni previsto dalla citata disposizione, nella proroga disposta con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 2/2018.]

³ [Si tratta della "Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia" (2023/C 222/01), in base alla quale: "Nel caso in cui la causa dell'interruzione avvenuta o imminente dei servizi persista quando i provvedimenti di emergenza scadono alla fine del periodo di due anni, l'autorità competente può adottare nuovi provvedimenti di emergenza a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, a condizione che possa dimostrare che l'aggiudicazione del contratto di servizio pubblico sulla base delle altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 non è stata materialmente possibile date le circostanze eccezionali".]

⁴ [Cfr. AS1910 Roma Capitale - Affidamento servizi di trasporto pubblico locale, in Boll. n. 35/2023.]

⁵ [Cfr. AS1995 Roma Capitale - Affidamento servizi di trasporto pubblico locale, in Boll. n. 25/2024.]

⁶ [Per i servizi c.d. complementari, la determinazione dirigenziale n. QG/879/2024 del 21/06/2024 riporta che "le ulteriori attività amministrative necessarie alla definizione del nuovo affidamento dei servizi in argomento, secondo la normativa vigente, non potranno esaurirsi in tempi brevi", posto che ancora non è stata adottata la Relazione ex articolo 14 del decreto legislativo n. 201/2022. Per il servizio di trasporto pubblico locale non periferico, la determinazione dirigenziale n. QG/1075/2024 del 29/07/2024 rende noto che, in data 19 luglio 2024, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha provveduto ad inviare alla Ragioneria Generale la proposta di Deliberazione di Assemblea Capitolina recante "affidamento ad ATAC S.p.A. del servizio di trasporto pubblico locale di linea, non periferico di superficie e di metropolitana sul territorio di Roma Capitale, ai sensi dell'art 17 del D.lgs. n. 201/2022, e approvazione delle linee guida per la predisposizione del nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale ed ATAC S.p.A." e che "è ragionevole ritenere che la formalizzazione del nuovo affidamento possa avvenire entro il 31 dicembre 2024".]

⁷ [A tali aspetti, tra l'altro, viene invece attribuita dallo stesso ente locale una rilevanza strategica e centrale rispetto alla scelta della gestione *in house* nella relazione ex articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022, adottata con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 159/2023 e oggetto del parere motivato AS1936 Roma Capitale - Affidamento *in house* del servizio di trasporto pubblico locale non periferico per le annualità dal 2024 al 2027, in Boll. n. 4/2024.]

anche che lo stato di gestione dei servizi offerti da ATAC S.p.A. richiedeva - ai fini di un eventuale riaffidamento del servizio e ancor prima dell'entrata in vigore del decreto di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali - un significativo miglioramento delle *performance*, in termini di qualità e di efficienza del servizio, e la risoluzione di diffuse criticità, segnalate in più sedi dalle competenti istituzioni⁸.

La circostanza per cui le attività procedurali risultavano ancora non completate al 31 luglio 2024 per il trasporto pubblico locale e al 30 giugno 2024 per i c.d. servizi complementari è quindi lungi dall'assumere natura "eccezionale" e riconferma, semmai, il forte ritardo di Roma Capitale nel porre in essere le attività prodromiche all'affidamento del servizio, anche considerato che le proroghe previste dalla normativa vigente erano state già tutte esercitate.

In virtù di quanto sopra, si ritiene che Roma Capitale abbia illegittimamente prorogato l'affidamento *in house* ad ATAC S.p.A. dei servizi di trasporto pubblico locale e dei c.d. servizi complementari, senza attivarsi tempestivamente e diligentemente per far fronte all'esigenza di affidare i servizi in conformità alla disciplina vigente, sottraendosi così agli obblighi istruttori e motivazionali previsti dalla normativa di cui al d.lgs. n. 201/2022.

In conclusione, si ritiene che le proroghe dell'affidamento ad ATAC S.p.A. del servizio di trasporto pubblico locale non periferico e dei servizi complementari di gestione della sosta tariffata su strada, dei parcheggi di scambio e dei parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale - da ultimo disposte, rispettivamente, con determinazione dirigenziale n. QG/879/2024 del 21/06/2024 e con determinazione dirigenziale n. QG/1075/2024 del 29/07/2024 - sono illegittime in quanto in contrasto con l'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento CE n. 1370/2007 e con la disciplina di cui al d.lgs. n. 201/2022, in particolare gli articoli 14, commi 2 e 3, e 17.

Le proroghe in esame configurano altresì una restrizione alla libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 TFUE, in quanto idonee a ritardare e ostacolare ingiustificatamente l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e dei c.d. servizi complementari nel territorio di Roma Capitale tramite una procedura conforme alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti.

Al riguardo, è opportuno ricordare che, come recentemente ribadito dalla Corte di giustizia, devono considerarsi restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o disincentivino l'esercizio della libertà fondamentali garantite dagli articoli 49 e 56 TFUE. Secondo la medesima giurisprudenza, le restrizioni a tali libertà possono essere esclusivamente "giustificate da un motivo imperativo di interesse generale", pur rimanendo tale eventuale deroga subordinata al rispetto del principio di proporzionalità (si veda solo, da ultimo, sentenza della Corte di giustizia, 8 giugno 2023, causa C-50/21, *Prestige and Limousine SL*, nonché giurisprudenza ivi citata; secondo nota e copiosa giurisprudenza della Corte, gli stessi principi si applicano altresì alle limitazioni imposte alla libera prestazione dei servizi nell'UE). In base al citato principio di proporzionalità, ogni misura adottata dai pubblici poteri idonea a incidere sul libero gioco della concorrenza risulta giustificata solo ove si dimostri che la stessa è necessaria e adeguata rispetto alla finalità di interesse pubblico perseguita: nel senso che tale finalità non può trovare realizzazione attraverso misure alternative meno invasive.

Inoltre, in tema di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi, la Corte ha costantemente dichiarato che, nei casi in cui una concessione presenti un interesse transfrontaliero, la sua assegnazione in assenza di trasparenza costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate alla suddetta concessione. Tale fattispecie configura una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, vietata ai sensi degli articoli 49 e 56 TFUE (si veda sentenza della Corte di giustizia, 17 luglio 2008, causa C-347/06, *ASM Brescia SpA*, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). In tal senso, la Corte ha avuto modo di declinare tale principio statuendo che gli "Stati membri non devono mantenere in vigore una normativa nazionale che consente l'attribuzione di concessioni di pubblici servizi senza gara, giacché una simile attribuzione viola gli artt. 43 CE o 49 CE o i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza" (sentenza Corte di giustizia, 13 ottobre 2005, causa C-458/03, *Parking Brixen GmbH*, punti 52 e 13; si veda anche sentenza Corte di giustizia, settembre 2005, causa C-260/04, Commissione/Italia, punto 25). In altri termini, il rinnovo di una concessione esistente in assenza di una procedura di gara e di un'adeguata pubblicità costituisce una violazione delle libertà fondamentali garantite dagli articoli 49 e 56 TFUE (si vedano conclusioni dell'Avvocato Generale M. Poiares Maduro, 24 aprile 2008, causa C-347/06, punto 38).

Nello stesso senso, la giurisprudenza amministrativa nazionale ha da tempo largamente aderito all'indirizzo che ritiene necessario "applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza derivanti dalla direttiva 123/2006" (Consiglio di Stato, 18 novembre 2019, sentenza n. 7874; nonché, *ex multis*, Consiglio di Stato, 25 settembre 2009, sentenza n. 5765 e 3 ottobre 2017, sentenza n. 4614). Anche di recente è stata rilevata l'esigenza che l'azione della Pubblica Amministrazione sia rispondente all'esigenza di tutela della concorrenza tra le imprese, rispettando i principi di libera circolazione dei servizi e libertà di stabilimento, *par condicio*, imparzialità, non discriminazione e trasparenza (*ex multis*, Consiglio di Stato, 17 febbraio 2023, sentenza n. 1671 e 1° marzo 2023, sentenza n. 2192).

⁸ [Criticità illustrate dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, nel Rapporto sulla gestione delle partecipazioni societarie del Comune di Roma, approvato con delibera n. 47/2021/GEST, e dall'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, nella Relazione Annuale 2021/2022 sullo stato dei servizi pubblici locali a Roma e l'attività svolta e nel primo volume della Relazione Annuale 2022/2023 sullo stato dei servizi pubblici locali a Roma e l'attività svolta, oltre che dalla stessa Autorità nel parere AS1936 Roma Capitale - Affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale non periferico per le annualità dal 2024 al 2027, in Boll. n. 4/2024.]

Ebbene, emerge *per tabulas* come la condotta in esame di Roma Capitale configuri una violazione di tali articoli, laddove le restrizioni della concorrenza e delle libertà garantite dal Trattato non sono in alcun modo giustificate con apprezzabili interessi pubblici coincidenti con quelli individuati dalla giurisprudenza rilevante della Corte di giustizia. Al contrario, nel caso di specie l'indebita limitazione della libertà di accesso al mercato (come rilevata dall'Autorità per le considerazioni prima svolte) si traduce in una posizione di privilegio dell'operatore ivi presente, priva di una ragionevole giustificazione sotto il profilo dell'interesse pubblico, anche considerati i risultati raggiunti nelle precedenti gestioni.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, Roma Capitale dovrà comunicare all'Autorità, entro sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali che sottendono alle normative violate, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

Comunicato in merito al mancato adeguamento di Roma Capitale al parere motivato espresso dall'Autorità ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, avente ad oggetto la determinazione dirigenziale n. QG/879/2024 del 21/06/2024 e la determinazione dirigenziale n. QG/1075/2024 del 29/07/2024 del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, di estensione della durata dei vigenti contratti con ATAC S.p.A. per il servizio di trasporto pubblico locale e i servizi complementari.

L'Autorità, il 6 agosto 2024, ha deliberato di rendere un parere motivato a Roma Capitale, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge n. 287/1990, in merito alle determinazioni dirigenziali n. QG/1075/2024 del 29/07/2024 e n. QG/879/2024 del 21/06/2024, con le quali il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, dando ulteriore attuazione al mandato conferitogli con Memoria di Giunta Capitolina n. 93 del 21 dicembre 2023, ha esteso la durata dei vigenti contratti con ATAC S.p.A. rispettivamente per il servizio di trasporto pubblico locale non periferico e per i servizi complementari di gestione della sosta tariffata su strada, dei parcheggi di scambio e dei parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale.

L'Autorità ha ritenuto che tali determinazioni siano illegittime in quanto prive di copertura normativa e in contrasto con la disciplina di cui al d.lgs. n. 201/2022, in particolare gli articoli 14, commi 2 e 3, e 17, oltre che con l'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento CE n. 1370/2007. Le proroghe in esame configurano, altresì, una restrizione alla libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in quanto idonee a ritardare e ostacolare ingiustificatamente l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e servizi complementari nel territorio di Roma Capitale tramite una procedura conforme alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti.

Con un ritardo di due settimane rispetto al termine normativamente previsto – che nel caso di specie era scaduto lo scorso 7 ottobre – in data 21 ottobre 2024, Roma Capitale ha fatto pervenire un riscontro al parere motivato, nel quale dichiara che i provvedimenti emessi con gli atti contestati non sono da considerarsi proroghe e che gli stessi si sono resi necessari esclusivamente per esigenze di bilancio di Roma Capitale.

Tanto appreso, mancando in ogni caso i presupposti emergenziali per l'adozione degli atti di cui in oggetto, l'Autorità ha preso atto del mancato adeguamento dell'Ente al parere motivato del 6 agosto 2024, trasmesso in data 8 agosto 2024, e pertanto ha deliberato, nella riunione del 22 ottobre 2024, di proporre ricorso al TAR del Lazio contro le deliberazioni in oggetto.